

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 41

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
15 febbraio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 128/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 129/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	3
Regolamento (CE) n. 130/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007	5
Regolamento (CE) n. 131/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007	6
★ Regolamento n. (CE) 132/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale ⁽¹⁾	7
★ Regolamento (CE) n. 133/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura (Versione codificata)	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/114/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvigionamento dell'Euratom** 15

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2008/115/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2006** 21

2008/116/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2006** 22

2008/117/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2006** ... 23

2008/118/CE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2006** 24



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	152,4
	JO	74,3
	MA	50,4
	MK	36,8
	TN	129,8
	TR	96,7
	ZZ	90,1
0707 00 05	EG	267,4
	JO	202,1
	MA	227,7
	TR	147,9
	ZZ	211,3
0709 90 70	MA	48,3
	TR	116,6
	ZA	71,0
	ZZ	78,6
0709 90 80	EG	68,9
	ZZ	68,9
0805 10 20	EG	47,7
	IL	51,1
	MA	61,1
	TN	47,7
	TR	85,4
	ZZ	58,6
0805 20 10	IL	111,0
	MA	111,4
	TR	72,2
	ZZ	98,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	42,0
	EG	88,5
	IL	70,6
	JM	114,0
	MA	135,8
	PK	46,1
	TR	85,4
	ZZ	83,2
0805 50 10	EG	65,5
	IL	121,0
	MA	77,5
	TR	89,4
	ZZ	88,4
0808 10 80	AR	83,0
	CA	87,7
	CN	91,7
	MK	39,4
	US	119,0
	ZZ	84,2
0808 20 50	AR	91,1
	CN	86,1
	US	123,3
	ZA	96,5
	ZZ	99,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 15 febbraio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	25,78 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	26,52 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	25,78 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	28,83
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	28,03
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	28,03
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2883

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*). Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade il 14 febbraio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 14 febbraio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,025 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2008****recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 13 febbraio 2008, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 13 febbraio 2008, concernente il prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2007 della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17).

REGOLAMENTO N. (CE) 132/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 7,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure relative alle importazioni di carni e prodotti a base di carne e alle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo personale. Questi prodotti sono definiti in riferimento ad alcuni dei prodotti elencati nell'allegato della decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 6.

- (2) In seguito all'abrogazione della decisione 2002/349/CE, con effetto dal 17 maggio 2007, in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽⁶⁾ e al fine di garantire chiarezza, coerenza e trasparenza, è necessario elencare nel regolamento (CE) n. 745/2004 i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 745/2004.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 745/2004 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento per "carni e prodotti a base di carne" e "latte e prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.»

- (2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁶⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Carni e prodotti a base di carne e latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice NC	Descrizione	Precisazioni e spiegazioni
ex Capitolo 2 (0201-0210)	Carni e frattaglie commestibili	Escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70)
0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Tutti
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	Tutti
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Tutti
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Tutti
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Tutti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutti
1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
ex 1901	Estratto di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Unicamente le preparazioni contenenti latte
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Unicamente le preparazioni contenenti carne
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Unicamente le preparazioni contenenti carne
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Unicamente le preparazioni contenenti carne
ex 2103	Salse e preparazioni per salse; condimenti composti; farina di senape e senape preparata	Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2104	Zuppe, minestre e brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte

Codice NC	Descrizione	Precisazioni e spiegazioni
ex 2105 00	Gelati, ghiaccioli e sorbetti, anche contenenti cacao	Unicamente le preparazioni contenenti latte
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Unicamente le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte

Note:

Colonna 1: se solo determinati prodotti di un dato codice devono essere sottoposti a controlli veterinari e la nomenclatura combinata non prevede una suddivisione di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con "ex" (ad esempio ex 1901: devono essere incluse unicamente le preparazioni contenenti latte).

Colonna 2: la designazione delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori precisazioni sulla tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

Colonna 3: in questa colonna sono riportate precisazioni sui prodotti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 133/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2008

relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, e l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) All'atto dell'importazione nella Comunità, i capi vivi della specie bovina riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 non sono soggetti al versamento di dazi all'importazione; le femmine fino a 60 mesi di età beneficiano, all'esportazione, di una restituzione di tasso superiore a quella riservata ai bovini vivi di cui al codice NC 0102 90.

(3) Per la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia, è opportuno precisare il concetto di riproduttore di razza pura; a tal fine, occorre applicare la definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁽⁴⁾.

(4) Per accertarsi che i capi importati siano veramente destinati alla riproduzione, è necessario che essi siano scortati dal certificato genealogico e zootecnico e dal certificato di polizia sanitaria di norma richiesti per tali riproduttori e che l'importatore si impegni a mantenere in vita gli animali per un certo periodo.

(5) In assenza di cauzione a garanzia del mantenimento in vita degli animali per un certo periodo, è necessario disporre che, in caso di mancata osservanza di tale termine, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁵⁾.

(6) La Comunità ha concluso accordi bilaterali di libero scambio con i paesi dell'EFTA; in virtù di tali accordi è d'uopo esentare tali paesi terzi dal rispetto di talune disposizioni od obblighi, richiedendo comunque la presentazione del certificato genealogico e del certificato di polizia sanitaria che accompagnano i riproduttori di razza pura, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

(7) Per le femmine riproduttrici di razza pura, è necessario accertarsi che anche detti capi siano veramente destinati alla riproduzione e precisare i documenti di polizia sanitaria che devono accompagnarle, all'atto dell'esportazione, nonché i risultati della valutazione del valore genetico, che devono essere indicati sul certificato genealogico o esservi allegati.

(8) All'atto dell'importazione nella Comunità è necessario verificare che i riproduttori di razza pura non siano stati precedentemente esportati dalla Comunità col beneficio di restituzioni all'esportazione; se si tratta di riproduttori che hanno fruito di tali restituzioni, gli importi corrispondenti devono essere restituiti prima della reimportazione degli animali nella Comunità.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della riscossione di dazi all'importazione e della concessione di restituzioni all'esportazione, i bovini vivi sono considerati riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 qualora rispondano alla definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE. Inoltre, si considerano femmine riproduttrici di razza pura gli animali fino a 6 anni di età.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1746/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 8).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

1. All'atto dell'immissione in libera pratica di bovini riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10, l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro, per ogni capo:

- a) il certificato genealogico e zootecnico, redatto in conformità della decisione 96/510/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- b) il certificato di polizia sanitaria per i bovini riproduttori di razza pura o una copia autenticata di tale certificato, nonché il documento veterinario comune di entrata (DVCE) redatto in conformità del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione ⁽²⁾.

2. Inoltre, l'importatore presenta alle autorità doganali una dichiarazione scritta che, salvo forza maggiore, l'animale non sarà abbattuto nei 24 mesi successivi alla data dell'importazione.

3. Entro il termine del ventisettesimo mese successivo all'immissione in libera pratica l'importatore fornisce alle autorità doganali del paese di importazione la prova che l'animale:

- a) non è stato abbattuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2; ovvero
- b) è stato abbattuto prima della scadenza del suddetto termine per motivi di carattere sanitario o è morto in seguito a malattia o incidente.

La prova di cui alla lettera a) è costituita da un certificato redatto dall'associazione, dall'organismo o dal servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico o da un veterinario ufficiale. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un certificato redatto da un servizio ufficiale designato dallo Stato membro. Tali prove saranno verificate nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, non appena sarà operativa.

4. In caso di mancato rispetto del termine di 24 mesi, salvo applicazione del disposto del paragrafo 3, lettera b), l'animale di cui trattasi è classificato nel codice NC 0102 90 e viene iniziata un'azione di recupero dei dazi all'importazione non versati, a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. Le disposizioni relative al limite di età di cui all'articolo 1 e agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano alle importazioni di riproduttori di razza pura originari e provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, secondo comma, della direttiva 77/504/CEE.

Articolo 3

1. La concessione della restituzione per le femmine riproduttrici di razza pura è subordinata alla presentazione, per ogni animale, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale e di una copia:

- a) del certificato genealogico, redatto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione ⁽⁴⁾, o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;
- b) del certificato di polizia sanitaria applicabile ai bovini riproduttori di razza pura richiesto dal paese terzo di destinazione.

Tuttavia, in deroga al disposto della lettera b), gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di un certificato unico per una partita di animali.

2. L'originale dei due certificati menzionati al paragrafo 1 viene restituito all'esportatore e la loro copia, autenticata dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.

Articolo 4

1. In caso di reimportazione nella Comunità di animali riproduttori di razza pura, prima dell'immissione in libera pratica la restituzione all'esportazione concessa deve essere restituita ovvero le autorità competenti prendono le misure necessarie affinché i rispettivi importi siano trattenuti, ove non siano già stati versati.

2. Qualora, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per quanto riguarda gli animali di cui al codice NC 0102 10, dal certificato genealogico risulti che l'allevatore è stabilito nella Comunità, l'importatore deve comprovare che non gli sono state concesse restituzioni o di aver rimborsato il relativo importo. Qualora tale prova non possa essere fornita, si considera che i capi abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione pari al dazio all'importazione di

importo più elevato applicabile il giorno della reimportazione nella Comunità ai bovini di cui al codice NC 0102 90.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2342/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione
(GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12)

Regolamento (CEE) n. 3224/92 della Commissione
(GU L 320 del 5.11.1992, pag. 30)

Regolamento (CEE) n. 3661/92 della Commissione limitatamente all'articolo 9
(GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16)

Regolamento (CEE) n. 286/93 della Commissione
(GU L 34 del 10.2.1993, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 774/98 della Commissione
(GU L 111 del 9.4.1998, pag. 65)

Regolamento (CE) n. 1746/2005 della Commissione
(GU L 280 del 25.10.2005, pag. 8)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2342/92	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi da 1 a 4	Articolo 2, paragrafi da 1 a 4
Articolo 2, paragrafo 5, alinea, primo e secondo trattino e parte finale	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 3, primo e secondo comma	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, terzo comma	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	—
—	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(2008/114/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 54, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo II, capo 6, del trattato Euratom prevede la costituzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») e ne definisce i compiti e gli obblighi volti a garantire agli utilizzatori dell'Unione europea un approvvigionamento regolare ed equo di materie nucleari. Lo statuto dell'Agenzia è stato adottato il 6 novembre 1958 ⁽²⁾. In considerazione dell'aumento del numero di Stati membri e data la necessità di applicare disposizioni finanziarie moderne all'Agenzia e fissarne la sede, lo statuto dovrebbe essere abrogato e sostituito.
- (2) Il nuovo statuto dovrebbe contenere disposizioni finanziarie conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾. Allo stesso tempo dovrebbe essere adottato, ai sensi dell'articolo 183 del trattato, il nuovo regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. Il capitale dell'Agenzia e la possibilità, prevista nel trattato, di riscuotere un canone sulle transazioni, dovrebbero essere mantenuti.

- (3) Il nuovo statuto dell'Agenzia dovrebbe essere adattato alla situazione di un'Unione europea allargata. Segnatamente, è opportuno modificare la dimensione del comitato consultivo dell'Agenzia in modo da migliorarne il funzionamento e l'efficacia,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, quale figura in allegato, è adottato.

Articolo 2

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom del 6 novembre 1958 è abrogato.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BAJUK

⁽¹⁾ Parere del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

ALLEGATO

STATUTO DELL'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'EURATOM

CAPO 1

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Obiettivi e compiti

1. L'obiettivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») è di eseguire i compiti affidatili dal titolo II, capo 6, del trattato, conformemente agli obiettivi del trattato.

A tal fine, l'Agenzia provvede fra l'altro:

- a fornire alla Comunità conoscenze, informazioni e consulenze su qualsiasi materia connessa al funzionamento del mercato delle materie e dei servizi nucleari,
- a svolgere un ruolo di sorveglianza del mercato monitorando ed individuando le tendenze del mercato che potrebbero incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento di materie e servizi nucleari dell'Unione europea,
- a ricercare la consulenza e ricevere il sostegno del comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 11 (di seguito «il comitato») e ad operare in stretta cooperazione con esso.

2. L'Agenzia può anche costituire una riserva di materie nucleari, in conformità degli articoli 62 e 72 del trattato.

Articolo 2

Status giuridico e sede

1. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 54 del trattato. L'Agenzia svolge le sue attività esclusivamente nell'interesse generale. Essa agisce senza scopo di lucro.

2. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica all'Agenzia, al suo Direttore generale e al suo personale.

3. La sede dell'Agenzia è fissata a Lussemburgo.

4. Essa può prendere di propria iniziativa qualsiasi altro provvedimento concernente l'organizzazione amministrativa interna che sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti, all'interno come all'esterno della Comunità.

5. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più vasta capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Essa può, in particolare, acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 3

Funzioni e poteri del Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dalla Commissione.

2. Il Direttore generale rappresenta l'Agenzia. Egli può delegare i suoi poteri ad altre persone. Le norme applicabili alla delega dei propri poteri sono stabilite in documenti interni dell'Agenzia.

3. Il Direttore generale:

- assicura l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 1,
- esercita il diritto esclusivo dell'Agenzia di concludere contratti relativi alla fornitura di materie nucleari nonché il suo diritto di opzione,
- assicura l'amministrazione e gestione quotidiana di tutte le risorse dell'Agenzia,
- tiene regolarmente informato il comitato e lo consulta su qualsiasi materia di sua competenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3,
- prepara il progetto di stato previsionale delle entrate e delle uscite dell'Agenzia nonché l'esecuzione del bilancio,
- esegue studi ed elabora relazioni specifiche considerati necessari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, in stretta cooperazione con il comitato, ed invia tali studi e relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. Il Direttore generale presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio precedente e un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo, dopo aver ottenuto il parere del comitato.

Articolo 4

Direttore generale e personale

1. Il Direttore generale e il personale dell'Agenzia sono o diventano funzionari delle Comunità europee soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, e alle norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto. I funzionari sono nominati e retribuiti dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

2. Il Direttore generale e il personale dell'Agenzia ricevono un nulla osta di sicurezza, ai sensi dell'articolo 194 del trattato, con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti da segreto di cui vengono in possesso o che siano loro comunicati.

Articolo 5

Controllo della Commissione

1. L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che può impartirle direttive e dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni.

2. Il diritto di veto della Commissione decade dieci giorni lavorativi dopo l'adozione di una decisione dell'Agenzia, a meno che entro tale termine non siano state formulate riserve in proposito da parte della Commissione o del suo rappresentante. Questi ultimi possono rinunciare, prima dello scadere del predetto termine, alla presentazione di riserve.

3. Se la Commissione o il suo rappresentante formulano riserve entro il termine previsto al paragrafo 2, la Commissione adotta una posizione definitiva al riguardo entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono state formulate le riserve.

4. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione dell'articolo 53 del trattato.

5. Qualsiasi atto o astensione dell'Agenzia contemplato dall'articolo 53 del trattato può essere deferito dagli interessati alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa notifica oppure, se l'atto non è notificato, entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. In mancanza di notifica o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto in questione.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

Organizzazione finanziaria

1. L'Agenzia gode di autonomia finanziaria. Essa agisce nel settore di sua competenza secondo principi commerciali.

2. In qualsiasi momento l'Agenzia ha facoltà di convertire in un'altra moneta le somme che essa detiene in euro per effettuare operazioni finanziarie o commerciali conformi ai fini che le sono stati assegnati dal trattato e nel rispetto del presente statuto.

L'Agenzia evita, per quanto possibile, di procedere a tali conversioni qualora detenga somme disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

L'Agenzia può effettuare operazioni finanziarie connesse al conseguimento dei suoi obiettivi impiegando le disponibilità di cui non ha immediatamente bisogno per far fronte ai suoi obblighi.

3. L'Agenzia è autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea dell'energia atomica e nei limiti fissati dal Consiglio, finalizzati all'adempimento dei suoi compiti.

4. Gli impegni sottoscritti dall'Agenzia in forza del presente statuto godono della garanzia della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 7

Entrate e uscite

1. Tutte le entrate e uscite dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2. Il bilancio tra entrate e uscite deve essere in pareggio.

3. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo della Comunità, dagli interessi bancari e dal rendimento del suo capitale e dei suoi investimenti bancari, nonché, all'occorrenza, dal canone di cui all'articolo 54 del trattato e da prestiti.

4. Le spese dell'Agenzia sono costituite dalle spese amministrative relative al personale e al comitato così come dalle spese che discendono da contratti stipulati con terzi.

5. Ogni anno il Direttore generale redige uno stato di previsione delle entrate e delle uscite dell'Agenzia per l'esercizio seguente. Lo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo, dopo aver ottenuto il parere del comitato.

6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che ritiene necessarie ai fini della tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7. Nel quadro della procedura di bilancio, l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione destinata all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia, che figura separatamente nella tabella dell'organico della Commissione.

8. Il bilancio è adottato dalla Commissione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. All'occorrenza, esso è adeguato di conseguenza. Il bilancio dell'Agenzia è pubblicato nel suo sito Internet.

9. Qualsiasi modifica della tabella dell'organico e del bilancio dell'Agenzia è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale. Le modifiche alla tabella dell'organico sono sottoposte all'autorità di bilancio. I bilanci rettificativi sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio, controllo finanziario e norme finanziarie

1. Il Direttore generale dà attuazione al bilancio dell'Agenzia.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'Agenzia trasmette i conti provvisori dell'Agenzia:

- a) entro il 1° marzo al contabile della Commissione, ai fini di consolidamento; e
- b) entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario seguente alla Corte dei conti.

3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il Direttore generale redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al comitato, che formula un parere al riguardo.

4. Il comitato formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

5. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il Direttore generale trasmette i conti definitivi, corredati del parere del comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

6. I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia.

7. Il Direttore generale invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate entro il 30 settembre.

8. Il Direttore generale presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico relativa all'esercizio finanziario in oggetto.

9. Entro il 30 aprile dell'esercizio N + 2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio espressa a maggioranza qualificata, dà scarico al Direttore generale in relazione all'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

10. Se del caso, è adottato un regolamento finanziario specifico applicabile all'Agenzia ai sensi dell'articolo 183 del trattato.

Articolo 9

Capitale

- 1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 5 824 000 EUR.
- 2. Il capitale è sottoscritto nel modo seguente:

Belgio	EUR	192 000
Bulgaria	EUR	96 000
Repubblica ceca	EUR	192 000
Danimarca	EUR	96 000
Germania	EUR	672 000
Estonia	EUR	32 000
Irlanda	EUR	32 000

Grecia	EUR	192 000
Spagna	EUR	416 000
Francia	EUR	672 000
Italia	EUR	672 000
Cipro	EUR	32 000
Lettonia	EUR	32 000
Lituania	EUR	32 000
Lussemburgo	EUR	—
Ungheria	EUR	192 000
Malta	EUR	—
Paesi Bassi	EUR	192 000
Austria	EUR	96 000
Polonia	EUR	416 000
Portogallo	EUR	192 000
Romania	EUR	288 000
Slovenia	EUR	32 000
Slovacchia	EUR	96 000
Finlandia	EUR	96 000
Svezia	EUR	192 000
Regno Unito	EUR	672 000

3. Una quota pari al 10 % del capitale è versata in occasione dell'adesione di uno Stato membro alla Comunità. Inoltre, il versamento delle altre quote di capitale può essere richiesto con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La quota richiesta è versata all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di tale decisione.

4. La partecipazione al capitale non conferisce alcun diritto a dividendi o ad interessi. Essa dà diritto al rimborso dell'importo nominale delle quote di capitale versate soltanto nel caso di scioglimento dell'Agenzia.

- 5. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro.

Articolo 10

Canoni

L'Agenzia può, ai sensi dell'articolo 54 del trattato, riscuotere un canone sulle transazioni in cui l'Agenzia interviene nell'esercizio del suo diritto d'opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura. Il gettito generato da tali canoni è destinato esclusivamente a coprire le sue spese di funzionamento.

Le disposizioni riguardanti i canoni sulle transazioni sono precisate in una decisione di applicazione. L'importo del canone ed i relativi metodi di valutazione e riscossione sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio, su proposta del Direttore generale, dopo aver ottenuto il parere del comitato.

CAPO 3

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 11

Composizione del comitato

1. Il comitato si compone di rappresentanti degli Stati membri ripartiti secondo la tabella sotto indicata. Uno Stato membro può tuttavia scegliere di non parteciparvi. Se un membro si dimette o è impossibilitato ad adempiere ai propri compiti, viene nominato un successore per la rimanente durata del mandato.

Belgio	2 membri
Bulgaria	2 membri
Repubblica ceca	2 membri
Danimarca	1 membro
Germania	4 membri
Estonia	1 membro
Irlanda	1 membro
Grecia	2 membri
Spagna	3 membri
Francia	4 membri
Italia	4 membri
Cipro	1 membro
Lettonia	1 membro
Lituania	2 membri
Lussemburgo	—
Ungheria	2 membri
Malta	—
Paesi Bassi	2 membri
Austria	2 membri
Polonia	3 membri
Portogallo	2 membri
Romania	3 membri
Slovenia	2 membri
Slovacchia	2 membri
Finlandia	2 membri
Svezia	2 membri
Regno Unito	4 membri.

2. Oltre a tener conto della partecipazione degli Stati membri al capitale dell'Agenzia, l'assegnazione dei posti all'interno del comitato dovrebbe riflettere l'esperienza, le competenze e/o le attività pertinenti degli Stati membri in settori quali il commercio di materie e servizi nucleari nell'ambito del ciclo del combustibile nucleare o della produzione di energia nucleare.

3. I membri del comitato sono designati dal rispettivo Stato membro secondo il loro grado di esperienza e di competenza pertinente nei settori del commercio di materie e servizi nucleari nell'ambito del ciclo del combustibile nucleare o della produzione di energia nucleare o in questioni regolamentari connesse al commercio nucleare. La durata del mandato è di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 12

Presidenza del comitato

1. Il comitato nomina fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. Tale ufficio di presidenza del comitato rappresenta l'esperienza del comitato e le diverse parti interessate del settore industriale, a livello sia di produttori sia di utilizzatori. Il vicepresidente più anziano sostituisce il presidente se questi non è in grado di svolgere le sue funzioni.

2. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha una durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una volta e la presidenza dovrebbe essere assunta a turno dai membri del comitato, in ragione delle loro diverse esperienze nell'ambito dell'industria e dell'amministrazione. Il mandato del presidente o del vicepresidente giunge automaticamente a termine se scade, senza essere rinnovato, il rispettivo mandato quale membro del comitato.

Articolo 13

Competenze del comitato

1. Il comitato assiste l'Agenzia nell'adempimento dei suoi compiti, formulando pareri e fornendo analisi ed informazioni. Tale assistenza include anche l'eventuale elaborazione delle relazioni, delle indagini e delle analisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sotto la responsabilità del Direttore generale conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. Esso costituisce un organo di collegamento tra l'Agenzia, da una parte, e i produttori e gli utilizzatori del settore nucleare, dall'altra.

2. Il comitato può essere consultato su tutte le questioni di competenza dell'Agenzia, oralmente nel corso delle riunioni o per iscritto negli intervalli tra le riunioni. Il comitato può ugualmente esprimere pareri in merito a tali questioni, su iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il comitato è consultato e convocato prima di ogni decisione del Direttore generale sulle materie seguenti:

- a) il regolamento che determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande (articolo 60, sesto comma, del trattato);
- b) il capitale dell'Agenzia; gli aumenti o le riduzioni di capitale o le ulteriori sottoscrizioni di capitale (articolo 54, quarto comma, del trattato);
- c) i prestiti di cui all'articolo 6;
- d) l'applicazione del canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia (articolo 54, quinto comma, del trattato);
- e) le condizioni per la costituzione e il ritiro di scorte commerciali da parte dell'Agenzia (articolo 72, primo comma, del trattato);
- f) le questioni finanziarie di cui all'articolo 8, compreso il regolamento finanziario per l'agenzia e la preparazione dello stato di previsione speciale come previsto dall'articolo 171, paragrafo 2, del trattato;

g) la relazione annuale, ivi compresa l'analisi del mercato ed il programma di lavoro per l'anno successivo;

h) i criteri che stabiliscono le pratiche vietate a norma dell'articolo 68 del trattato;

i) lo scioglimento dell'Agenzia.

4. Ove necessario, il Direttore generale può fissare un termine per la presentazione del parere da parte del comitato. Tale termine non può essere inferiore a un mese dalla data della comunicazione che a tal fine è trasmessa ai membri del Comitato.

5. Se entro tale termine non si può ottenere il parere del comitato, il Direttore generale può adottare una decisione.

6. Per quanto riguarda le materie specificate nel presente articolo, le decisioni di competenza del Direttore generale non possono essere prese prima di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data del parere del comitato, qualora esse si discostino dal suddetto parere.

7. Il comitato adotta il suo regolamento interno per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto.

Articolo 14

Riunioni del comitato

1. Il comitato è convocato:

a) quando l'ufficio di presidenza lo ritiene necessario e di regola due volte l'anno;

b) su richiesta del Direttore generale, in particolare ogni volta che la consultazione del Comitato è obbligatoria ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3; e

c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del comitato, con indicazione dei punti da trattare all'ordine del giorno.

L'Agenzia prepara l'ordine del giorno in cooperazione con il presidente e lo sottopone al comitato per approvazione.

L'agenzia invia i documenti relativi all'ordine del giorno a tutti i membri del comitato almeno quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

2. Le riunioni del comitato richiedono un quorum pari alla maggioranza dei suoi membri. I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

3. Ogni membro del comitato ha diritto a un voto. In caso di impedimento, un membro può delegare il suo diritto al voto, rilasciando una procura scritta a un altro membro.

4. Il Direttore generale o il suo rappresentante assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato. Previo consenso di tutti i membri presenti e con riserva del rispetto dell'obbligo imposto al paragrafo 5, possono partecipare alla riunione altre persone che non appartengono al personale dell'Agenzia.

5. I membri del comitato sono vincolati all'obbligo del segreto sancito dall'articolo 194 del trattato con riferimento a fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti da segreto di cui vengano in possesso o che siano loro comunicati nella loro qualità di membri del comitato.

6. Il Direttore generale fornisce al comitato un segretariato appropriato, la cui designazione è soggetta all'approvazione della Commissione. Il segretariato redige i verbali delle riunioni del comitato, degli eventuali sottocomitati e dell'ufficio di presidenza. Le spese operative del comitato sono imputate all'Agenzia.

7. L'Agenzia rimborsa le spese di viaggio di un membro del comitato per ciascuno Stato membro.

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) per l'esercizio 2006

(2008/115/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la terza convenzione ACP-CE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 ⁽¹⁾,visto l'accordo interno 86/126/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario 86/548/CEE, dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo (sesto FES) ⁽³⁾, in particolare gli articoli da 66 a 73,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del sesto FES, chiusi al 31 dicembre 2006, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2006, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del sesto FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del sesto FES durante l'esercizio 2006, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del sesto FES per l'esercizio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BAJUK

⁽¹⁾ GU L 86 del 31.3.1986, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210. Accordo modificato dalla decisione 86/281/CEE (GU L 178 del 2.7.1986, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 325 del 20.11.1986, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU C 259 del 31.10.2007, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2008****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (settimo FES) per l'esercizio 2006**

(2008/116/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 ⁽¹⁾, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 ⁽²⁾,visto l'accordo interno 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE ⁽³⁾, che istituisce, tra l'altro, il settimo Fondo europeo di sviluppo (settimo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario 91/491/CEE, del 29 luglio 1991, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CEE ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 69 a 77,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del settimo FES, chiusi al 31 dicembre 2006, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2006 corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del settimo FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del settimo FES durante l'esercizio 2006, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del settimo FES per l'esercizio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. BAJUK

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.⁽²⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.⁽³⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.⁽⁴⁾ GU L 266 del 21.9.1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 259 del 31.10.2007, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2008****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio 2006**

(2008/117/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 ⁽¹⁾, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 ⁽²⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽³⁾ che istituisce, tra l'altro, l'ottavo Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario 98/430/CE, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della convenzione ACP-CE ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 66 a 74,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni dell'ottavo FES, chiusi al 31 dicembre 2006, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2006, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria dell'ottavo FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni dell'ottavo FES durante l'esercizio 2006, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione dell'ottavo FES per l'esercizio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. BAJUK

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 3.⁽²⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 3.⁽³⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.⁽⁵⁾ GU C 259 del 31.10.2007, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2008****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio 2006**

(2008/118/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005 ⁽²⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, che istituisce, tra l'altro, il nono Fondo europeo di sviluppo (nono FES), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3 di detto accordo,visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003, applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 96 a 103,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del nono FES, chiusi al 31 dicembre 2006, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2006, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del nono FES.
- (2) L'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del nono FES durante l'esercizio 2006, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione del nono FES per l'esercizio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. BAJUK

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.⁽²⁾ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.⁽⁴⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 259 del 31.10.2007, pag. 1.